



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE (Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Premesso che:

i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), è stata disposta "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);

con la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);

la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto che:

secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 3 c. 5- quinquies: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

il termine originario, previsto dall'articolo 3, co. 5-quinquies del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, precedentemente prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024 è stato ulteriormente prorogato al 20 luglio 2024 dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. [redacted] del [redacted] è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2024/2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da

coprire pari a €

987.744,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), già tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (MIUR) che ammontano ad €. 4.832,00;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2024 rispetta i parametri indicati nelle delibere ARERA succitate;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2024 è pari ad € 987.744,00 di cui € **832.845,00** per costi variabili ed € **154.899,00** per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € **987.744,00**;

Considerato che:

la tariffa deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi gli investimenti, gli ammortamenti, i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi di servizio per lo spazzamento;

il costo presunto, per l'anno 2024 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già scomputate le detrazioni di cui sopra, è risultato di complessivi Euro **987.744,00** e comprende i costi fissi, pari al 84,32% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 15,68% come di seguito meglio rappresentato;

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, ha ripartito l'insieme dei costi da coprire per l'anno 2024 attraverso la tariffa secondo criteri razionali, nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 10% per le utenze produttive (non domestiche);

le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto di utilizzare per la determinazione delle tariffe dell'anno 2024 ,per mq,relativamente al prelievo sui rifiuti TARI, i medesimi coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) come previsto dalla normativa

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2024 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2023, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Dato atto che:

alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

con delibera di ARERA n. 386 del 03 agosto 2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a) da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti in rispettivamente in € 0,10/utenza e in € 1,50/utenza;

Richiamata, condivisa, fatta propria e qui applicata la Nota Ifel del 13.02.2024 "Le

componenti perequative Arera (Del. 386/2023) – Questioni applicative e criticità nella gestione”, che:

per quanto riguarda il concetto di “utenza” ben specifica che per utenza (sia domestica che non domestica) si debba intendere un “punto di conferimento”;

per quanto riguarda le due quote perequative, ritiene che esse debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di Tari, non essendo questo Ente “obbligato in solido”, chiamato a riversare a proprie spese le quote non pagate dagli utenti.

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.60 del 09/09/2014 che all’art.3.8 stabilisce i criteri per la determinazione della Tari nonché le conseguenze della mancata approvazione della delibera stessa

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (Allegato C);

Considerato che la Giunta Comunale con delibera 25 del 14/03/2024 ha riprogrammato le scadenze per il pagamento dell'acconto Tari 2024, fissandole al 15 Aprile 2024, 15 Giugno 2024 e 15 Agosto 2024, nel caso di pagamento rateizzato o in unica soluzione al 30 Aprile 2024, fissando anche la scadenza del saldo Tari 2024 in una unica soluzione al 30 Novembre 2024:

Dato atto che le premesse esplicitate sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

Di approvare per l'anno 2024, con decorrenza 01/01/2024

- le **tariffe** della TARI indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, applicate come da Nota Ifel del 13.02.2024 "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) – Questioni applicative e criticità nella gestione", come meglio specificato in premessa;
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Enna nella misura del 5%;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

OGGETTO:	Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2024-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023.
-----------------	--


P A R E R I

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Ing. Giarratana Vittorio , Responsabile di E.Q. III Settore, Ing.Giarratana Vittorio, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.

Valguarnera 09/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giarratana Vittorio


Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Ing. Giarratana Vittorio, Responsabile di E.Q. dei Servizi Finanziari ad interim, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole.

Valguarnera 09/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO**

Ing. Giarratana Vittorio

